

STATUTO

"EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A."

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto sociale

Titolo II

Forme di intervento

- Art. 5 Forme di intervento

Titolo III

Soci

- Art. 6 Soci

Titolo IV

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

- Art. 7 Capitale sociale - Azioni
- Art. 8 Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione Art. 9
- Obbligazioni

Titolo V

Organi Sociali

- Art. 10 Organi sociali
- Art. 11 Assemblea
- Art. 12 Organo Amministrativo
- Art. 13 Il presidente del cda
- Art. 14 Firma sociale e rappresentanza
- Art. 15 Direttore Generale
- Art. 16 Il collegio Sindacale
- Art. 17 Controllo Contabile
- Art. 18 Controllo Analogo

Titolo VI

Bilancio e norme diverse

- Art. 19 Bilancio sociale e utili
- Art. 20 Scioglimento e liquidazione
- Art. 21 Controversie sociali
- Art. 22 Norme di rinvio

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto Sociale

Art. 1 Denominazione

Tra i Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio è costituita una società per azioni denominata "EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.". La società è costituita ai sensi della legge regionale Toscana 3 novembre 1998 n. 77.

Art. 2 Sede

La società ha sede in Prato e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi di rappresentanza in altre località.

Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4 Oggetto Sociale

La società ha lo scopo di svolgere le seguenti attività:

- a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P., già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77;
- b) tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77;
- c) l'acquisizione, la vendita per conto dei Comuni, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio dei Comuni associati ovvero della Società e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del D. L.vo 267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
- e) progettazione, finanziamento, acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie, ed anche in proprio;
- f) progettazione, finanziamento, acquisizione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni secondo la legislazione vigente;
- g) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;

h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati od altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione, proposizione o la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma cinquantanove, della L. 15 maggio 1997. n. 127, e successive norme legislative, ovvero a società di scopo;

i) tutte le attività strumentali e finanziarie per la realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere;

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei soci, nella misura non inferiore all'80%; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Non è consentita la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5

Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la S.p.A. "EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A." informerà la sua attività:

- all'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi degli enti associati e della regione Toscana, per favorire la gestione unitaria ed efficiente del patrimonio immobiliare destinato ad E.R.P., ed, in generale, alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine, secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate in forza del D. L.vo 267/00 tra gli enti associati;

- ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati e all'attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

- al recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati;

- alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti pubblici e privati che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie in materia di project financing; potrà, inoltre, acquisire finanziamenti pubblici e privati, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali.

Si adopererà, altresì, per promuovere, d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77.

Predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Soci

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci: i Comuni della Provincia di Prato. A tali azionisti è riservato almeno il 51% del capitale sociale. La quota di partecipazione di ciascun Comune è determinata tra gli stessi come segue:

il 50% delle azioni sarà ripartito tra i Comuni in relazione al patrimonio E.R.P. inizialmente conferito in gestione alla società; una quota del 29% in proporzione alla popolazione residente nei Comuni associati; la restante quota del 21% sarà distribuita in parti eguali tra i Comuni associati, da assumere in forma scritta unanimemente tra gli enti locali stessi.

In ogni caso potranno acquisire la qualità di soci esclusivamente soggetti pubblici, o, comunque, aventi capitale pubblico totalitario.

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7

Capitale sociale - Azioni

Il capitale sociale è di Euro 2.749.450,00 (duemilionesettecentoquarantanovemilaquattrocentocinquanta e zero centesimi) suddiviso in n. 2.749.450 azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna, derivante dal conferimento in seguito al contemporaneo scioglimento dell'ATER, come risultato da stima giurata del perito nominato dal Tribunale di Prato.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del presente statuto.

In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'organo Amministrativo.

Art. 8

Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà indicare il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente, dandone avviso all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, deve comunicarlo a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni, a pena di decadenza, dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo all'organo amministrativo, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine

di cui sopra, l'azionista offerente avrà diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

Art. 9
Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO V
Organi Sociali

Art. 10
Organi sociali

Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'organo Amministrativo
- il Collegio Sindacale.

Art. 11
Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci così come previsto dalle norme del C.C. che regolano la materia.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal presidente, ed, una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo nei primi centoventi giorni di ogni anno, e, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, nei primi centoottanta giorni.

Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dall'organo Amministrativo.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno, dell'ora e del luogo d'adunanza da inviarsi agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato, con mezzi che ne assicurino la prova della ricezione.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio o da un proprio rappresentante che non sia dipendente, amministratore o sindaco della società, mediante semplice delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Svolgerà le funzioni di Segretario il Direttore della Società, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea; la redazione dei verbali può essere

affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante.

Art. 12

Organo amministrativo

L'organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un amministratore unico o nei casi e con i criteri previsti dalla normativa vigente, da un consiglio di amministrazione non minore di tre e non maggiore di cinque. In caso di organo collegiale dovrà essere garantito il rispetto dell'equilibrio di genere Ex L. 120/2011. I componenti dell'organo amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

I componenti dell'organo amministrativo dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, stabiliti ai sensi delle normative vigenti in materia. - i Consiglieri sono eletti su designazione di ciascuna delle categorie di soci di cui al Titolo III dello statuto sociale.

Gli amministratori durano nella carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di organo collegiale L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.

La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal Direttore della Società o da altra persona designata dal Consiglio, anche tra persone estranee al Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto da un consigliere designato senza alcun compenso aggiuntivo è esclusa la nomina del vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito dei Comuni della Provincia.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa.

Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche tramite fax o posta elettronica. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

L'organo Amministrativo ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che, per legge o per statuto, spettano esclusivamente all'Assemblea.

In caso di organo amministrativo collegiale è prevista da parte del consiglio di amministrazione la possibilità di deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea

I verbali delle riunioni dell'organo amministrativo sono trascritti in apposito libro, firmato dall'amministratore unico/dal Presidente e dal Segretario.

Le indennità di funzione . dell'organo amministrativo sono determinate dall'assemblea ordinaria su indicazione della Conferenza dei Sindaci all'atto della nomina degli stessi.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 13
Il Presidente del CDA

In caso di organo amministrativo collegiale il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del C.d.A., come previsto dall'art. 12 precedente.

Il Presidente convoca e presiede il C.d.A., controlla sulla regolare gestione della Società riferendone al C.d.A., dà attuazione alle delibere consiliari, vigila sull'andamento della Società e sull'operato del Direttore; adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del C.d.A., da sottoporre alla ratifica dello stesso, nella sua prima adunanza successiva; ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio; ha poteri decisionali, salvo quelli conferiti dalla legge al C.d.A.; ha capacità di deleghe e di conferimento di deleghe e procure.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, dal Consigliere designato. La firma di questi ultimi costituisce a tutti gli effetti prova dall'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 14
Firma sociale e rappresentanza

La firma sociale, sotto il timbro "EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.", spetta all'amministratore unico al Presidente singolarmente e al consigliere designato in caso di assenza o impedimento del presidente

Spetta, altresì, a quei Funzionari che saranno designati dall'organo amministrativo che deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la rappresentanza in giudizio sono devolute al Presidente del consiglio di amministrazione in caso di organo collegiale o all' Amministratore Unico.

Art. 15 Direttore Generale

L'organo amministrativo potrà nominare un Direttore Generale determinandone contestualmente i compiti, i poteri e gli emolumenti, nonché la durata della carica, fatti salvi accordi contrattuali e o garanzie di Legge.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale, se nominato.

Art. 16 Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti, la cui nomina dovrà avvenire nel rispetto dell'equilibrio di genere di cui alla L. 120/2011. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Art. 17 Controllo Contabile

Il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'organo o il soggetto incaricato del controllo contabile:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio, e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, su proposta

del Collegio Sindacale; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 18 Controllo Analogo

I soci enti pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'assemblea dei soci e la nomina degli organi sociali secondo quanto stabilito dal presente statuto.

A tal fine la società provvede a trasmettere senza indugio ai soci enti pubblici copia di tutti gli atti e provvedimenti adottati, compresi quelli a contenuto gestionale, relativi sia alla realizzazione degli scopi sociali che all'organizzazione e gestione della società.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 19

Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale inizia dal primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea generale.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

una quota, fissata dall'organo amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata alla riserva legale;

l'utile residuo dovrà essere assegnato ai soci in proporzione delle azioni possedute e dei versamenti effettuati, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea ordinaria stessa.

Art. 20

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea generale a norme delle disposizioni del codice civile.

Art. 21

Controversie sociali

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori sono devolute al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi su ricorso della parte richiedente, da parte del Presidente del Tribunale di Prato.

Art. 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

F.to Federico Mazzoni

F.to Renato D'Ambra notaio